



Comune di Limana

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 12/08/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020. PROROGA TERMINE ACCONTO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **Agosto** alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Partecipano alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N.	NOMINATIVO	RUOLO	P	A
1	DE ZANET MILENA	Sindaco	X	
2	FONTANA EDI	Consigliere	X	
3	RONCADA TIZIANA	Consigliere	X	
4	SEGAT ALEX	Consigliere		G
5	PICINOTTI MARTA	Consigliere	X	
6	BOZZOLLA STEFANO	Consigliere	X	
7	GIRARDI SAMANTHA	Consigliere	X	
8	D'INCA' DANIELA	Consigliere	X	
9	ROSSATO MICHELA	Consigliere	X	
10	DE TOFFOL LUCA	Consigliere	X	
11	TROIAN MATTEO	Consigliere		G
12	DALLA CORT STEFANIA	Consigliere		G
13	SPONGA PRISCA	Consigliere	X	

Presenti: 10

Presiede il Sindaco sig. Milena De Zanet.

Partecipa il Segretario Comunale: Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Cinzia Dal Molin.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.



Comune di Limana

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020. PROROGA TERMINE ACCONTO 2020.

L'assessore Stefano BOZZOLLA espone al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata, la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportato nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art. 36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nel art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), la TASI è stata abrogata dal 1 gennaio 2020 ed è stata istituita la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

PRESO ATTO:

- che il presupposto oggettivo della nuova disciplina IMU come indicato dal comma 740 si conferma nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741 sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- La norma richiamata ha assoggettato ad IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- L'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa assegnata al genitore affidatario dei figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;



Comune di Limana

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

CONSIDERATO INOLTRE:

- che ai sensi del comma 741 il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in continuità con la precedente disciplina IMU;
- che per la determinazione della base imponibile viene assunta a riferimento la rendita catastale dei fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati in base alla precedente normativa IMU;
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86% ad eccezione delle altre fattispecie indicata nei commi 748, 749, 750, 751 e 752 per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dalle precedenti IMU e TASI;

VISTE le aliquote IMU vigenti, approvate con DCC n. 3 del 06/03/2019 e temporaneamente confermate con DCC 3 del 10/02/2020 in attesa di approvazione delle aliquote definitive per il 2020:



Comune di Limana

abitazione principale classificata nelle cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	4 per mille
Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze stabilita in	Euro 200,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	10 per mille
Equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;	SI

DATO ATTO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e c/7, nella misura di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 novembre 1998, n. 431, l'Imposta si determina applicano l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della Legge 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune, e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 – analogamente alla precedente disciplina;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino allo 1,06%, che può raggiungere il valore dello 1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.LGS. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) Art. 1, commi 756,757 e



Comune di Limana

767 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge 160/2019 – commi da 748 a 755 –ove si prevede che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla normativa statale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, adottato in attuazione delle facoltà indicate dalla Legge 160/2019 e in particolare del comma 777 dell'articolo 1, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

-conferma dell'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-recepimento dell'esenzione per i comodati a favore di enti non commerciali;

RAVVISATA la necessità di definire la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2020 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2019, tenuto conto dell'abolizione della TASI:

abitazione principale classificata nelle cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	4 per mille
Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze stabilita in	Euro 200,00
Fabbricati nella categoria catastale D, C1 e C3 adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole e A10 adibiti a uffici e studi professionali	10 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	10,9 per mille
Equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;	SI

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU a partire dal 2020, contenute nell'art. 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

-c. 761 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

-c. 762 In deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in



Comune di Limana

un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro la data del 28 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che la circolare ministeriale 1/DF del 18 marzo 2020 recante *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti"* permette di adeguare la modalità di calcolo per l'anno 2020 alla situazione concreta, come si comprende dal seguente capoverso contenuto nella circolare: *"occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune abbia già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate"*;

CONSIDERATO che:

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, sostituito dall'art. 15-bis comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nella apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

-ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

VISTI

-l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-l'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, termine da assumere a riferimento anche per l'approvazione del regolamento e delle aliquote IMU come confermato dall'art. 138 del cd Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e il documento unico di programmazione approvati con DCC n. 5 in data 10/02/2020 – immediatamente eseguibile;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n.2 contrari (De Toffol Luca, Sponga Prisca), n. = astenuti, espressi in forma palese,



Comune di Limana

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la misura delle aliquote per l'annualità 2020 per l'imposta municipale propria (IMU), come riportate nella seguente tabella:

Abitazione principale classificata nelle cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	4 per mille
Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze stabilita in	Euro 200,00
Fabbricati nella categoria catastale D, C1 e C3 adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole e A10 adibiti a uffici e studi professionali	10 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	10,9 per mille
Equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;	SI

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO CHE:

-ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale in data odierna:

-è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

-la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;

i terreni agricoli che insistono nel comune di Limana sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

DI DARE ATTO che la modalità di calcolo per l'anno 2020 assume a riferimento le indicazioni della circolare 1/DF del 18 marzo 2020;

DI CONFERMARE, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, i valori venali in comune commercio stabiliti con deliberazione consiliare n. 42 del 31/10/2012;

DI DISPORRE la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre



Comune di Limana

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

DI DEMANDARE al Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

DI DARE ATTO CHE

a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Tiziana Venzo e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

Successivamente con separata votazione palese favorevole che ha ottenuto voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (De Toffol Luca, Sponga Prisca), n. = astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità del Servizio.



Comune di Limana

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Milena De Zanet

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Florida

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

